



Data: Salsomaggiore Terme, 15 Giugno 2023  
Oggetto: Decisione n° 3 dei CCSS  
Numero di Pagine : 2

Ora: 22.00  
Documento n.: 2.3

---

Da: **Commissari Sportivi**

A: **Concorrente n° 531 Frank Kraffe/Isabelle Masson Kraffe; Direttore di Gara**

---

I Commissari Sportivi, avendo ricevuto la Comunicazione 3 del Direttore di Gara, convocati e ascoltati i conduttori Frank Kraffe/Isabelle Masson Kraffe, avendo considerato quanto sotto esposto, determinano quanto segue:

**Vettura N° 531 e Conducente:** Frank Kraffe Lic. giornaliera 502805/Isabelle Masson Kraffe Lic. 502808

**Data:** 15/06/2023

**Sessione:** Settore 9

**Fatto:**

- 1) La vettura n. 531 ha percorso il tratto compreso tra il km. 172,91 e il km. 173,51 (tratto di 600 mt da 100 mt dopo il cartello del box 122 di pagina 33 del RB Tappa 3) del **Settore 9** in cui la velocità è limitata a 50 km/h, ad una velocità media di **110,67 km/h**;
- 2) La vettura n. 531 ha raggiunto nel tratto compreso tra il km. 172,91 e il km. 173,51 (tratto di 600 mt da 100 mt dopo il cartello del box 122 di pagina 33 del RB Tappa 3) del **Settore 9** in cui la velocità è limitata a 50 km/h, la velocità di punta di **km/h 151,60**.

**Violazione:** Artt. 9.6, 9.7, e 12.5 del RPG; Art. 12.5 RDS Regolarità Auto Moderne 2023

**Visti gli articoli di riferimento:** RSN 2023 – Artt. 210.3 III) (Poteri dei Commissari Sportivi), 216-bis lett. C) (ammenda), 226 (recidiva) e Art. 228 (Sanzioni di Competenza dei Commissari Sportivi); Art.11.13 RPG

**Decisione:** ammenda di euro 3.000,00 (tremila,00)

**Motivazione:** Il Direttore di Gara ha applicato al Concorrente No 531 Frank Kraffe - Equipaggio:

Frank Kraffe / Isabelle Masson Kraffe, con Notifica No 3 del 14.06.2023 (Doc. 4.3), la penalizzazione di 1.000 punti negativi e, con Notifica No 5 del 14.06.2023 (Doc. 4.5), la penalizzazione di 12.000 punti negativi, come previsto dall'art. 9.7 RPG. Il giorno 15.06.2023, il Direttore di Gara ha trasmesso al Collegio la Comunicazione n. 3, con la quale ha segnalato l'ulteriore infrazione dei limiti di velocità nel settore 9.

Il Collegio, considerate le sovraesposte motivazioni e la recidiva, nonché la pericolosità delle reiterate violazioni del Codice della strada, ritengono appropriata l'ammenda di euro 3.000,00.

Il Concorrente, alla presenza dell'interprete, dichiara che ha mantenuto la stessa velocità del gruppo di vetture nel quale si trovava, probabilmente senza rendersi conto di aver oltrepassato il limite di velocità.

Le parti interessate sono informate che avverso la predetta decisione, qualora ne sussistano i presupposti in base a quanto stabilito dal RSN e dal regolamento di giustizia sportiva, potranno ricorrere in appello con le modalità ed entro i termini di cui alla vigente normativa.

**I Commissari Sportivi**

Fabrizio Grigoletti

Presidente



Valerio Brizzolari

Giuseppe Scutra

**Ricevuta da parte del concorrente Decisione n. 3 dei Commissari Sportivi:**

Data: 15/06/2023 Ora

Firma: .....

Da questo orario decorre l'ora per l'appello per la parte a cui viene notificata personalmente la decisione

Esposto alle: h...23:10